

DECRETO-LEGGE "CURA ITALIA": LE INTEGRAZIONI SALARIALI PER L'EMERGENZA

Dopo giorni di spasmodica attesa è stato pubblicato il **Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18**, denominato "Cura Italia", in vigore dal 18 marzo 2020. Esamineremo le novità in tema di ammortizzatori sociali, che sono estesi a tutti i settori produttivi, compresi quelli fin'ora non coperti da alcuno strumento.

Il Titolo II, artt. da 19 a 22, del Decreto prevede un intervento di integrazione salariale di 9 settimane con causale specifica "Emergenza COVID-19", distinto dalle discipline a regime e dedicato espressamente alla crisi epidemiologica in atto, da attuare tramite gli strumenti previsti nei vari settori produttivi: CIG, FIS, Fondi di Solidarietà Alternativi e infine CIG in Deroga.

Cassa Integrazione Salari Ordinaria (CIGO) e Assegno Ordinario dei Fondi di Solidarietà Bilaterali

L'art. 19 del Decreto stabilisce che i datori di lavoro che nel corso del 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con specifica causale "**Emergenza COVID-19**".

La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta **per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020**, per una **durata massima di 9 settimane** e, comunque, entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Altre caratteristiche salienti:

- si prevede l'esonero dagli adempimenti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 148/2015 (consultazione sindacale) ferma però restando "*l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva*"; la formula è particolarmente oscura e speriamo sia chiarita da documenti di prassi;
- esonero dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per presentazione della domanda di CIGO (entro 15 giorni dall'inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).
- i periodi di CIGO e Assegno Ordinario con la causale COVID-19, sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessive di intervento previste dall'articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3, 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), e 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Inoltre sono dichiarati neutri ai fini delle successive richieste.
- **non si applica la contribuzione addizionale** legata all'effettivo utilizzo.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, su istanza del datore di lavoro.

È previsto un limite massimo di spesa, pari a 1.347,2 milioni di Euro per il 2020, al rispetto del quale è vincolato l'INPS.

a cura di Alberto Pederzoli
Area Lavoro – lavoro@apindustria.vi.it

Infine, con le stesse modalità, è garantita l'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (il più importante è il Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiano – FSBA).

Passaggio da CIGS a CIGO

L'art. 20 del Decreto prevede che le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) possono chiedere di sospendere tale intervento per beneficiare della CIGO per la causale COVID-19, di cui all'art. 19.

In questo caso dunque, l'azienda potrà presentare domanda di trattamento ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane, esente da contribuzione addizionale e senza termini tassativi per la consultazione sindacale.

Passaggio dall'Assegno di Solidarietà all'assegno ordinario

Analogamente a quanto disposto per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, l'art. 21 prevede che i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un Assegno di Solidarietà, possano sospendere quest'ultimo intervento e presentare domanda di Assegno Ordinario, per un periodo non superiore a 9 settimane, sempre in relazione alla casuale specifica COVID-19.

CIG in deroga

Come già previsto dal Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anche il Decreto Cura Italia (art. 22) prevede il ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga, per i settori e le imprese per le quali non trovano applicazione le forme di integrazione salariale previste dall'ordinamento. Sono ricompresi il settore agricolo, quello della pesca e il terzo settore. Tra le imprese in parola, vi sono tutte quelle che occupano meno di 5 dipendenti.

Sono in ogni caso esclusi i datori di lavoro domestico.

Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro, che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga

- possono essere chiesti alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane;
- sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province Autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.

Spetta all'INPS erogare le prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Si ricorda che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Sono fatte salve le previsioni di cui agli articoli 15 e 17 del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 relative rispettivamente alla Cassa integrazione in deroga nella zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).